*Via Signorini n. 118, 19017 Riomaggiore (SP) tel. 0187 760219 – fax 0187 920866*

*email:* [*urp@comune.riomaggiore.sp.it*](mailto:urp@comune.riomaggiore.sp.it) */ pec:* [*segreteria@pec-comunediriomaggiore.it*](mailto:segreteria@pec-comunediriomaggiore.it)

**REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO**

***Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 08.11.2014***

***Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 15.11.2014***

***Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2018***

***Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.11.2019***

***Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.12.2020***

***Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28.12.2024***

**ART. 1 Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”.

Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare interventi, previsti nel bilancio comunale, in materia di turismo e promozione del territorio, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

**ART. 2 Soggetti passivi, presupposto di imposta e responsabili del pagamento**

Sono tenuti al pagamento dell’imposta di soggiorno tutti i soggetti, non residenti, che pernottano nelle strutture turistiche ubicate nel territorio del Comune di Riomaggiore: alberghi, agriturismi, bed & breakfast, ostelli, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, rifugi escursionistici, case per ferie, appartamenti ammobiliati ad uso turistico.

L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento, si applica nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui sopra in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

Ai sensi dell’articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell’art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 sono responsabili del pagamento d’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

**ART. 3 Esenzioni**   
  
Non sono tenuti al pagamento dell’imposta i seguenti soggetti:   
1)    Minori fino a 10 anni;   
2)    Autisti ed accompagnatori di gruppi turistici;   
3)    Gruppi scolastici con almeno 20 partecipanti;   
4)    Persone disabili ed i loro accompagnatori

E’ facoltà della Sindaco, con proprio decreto motivato, rendere esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno quanti pernottano nelle strutture del Comune allo scopo di partecipare ad iniziative culturali sportive sociali e di studio organizzate da o per conto dell’Amministrazione.

**ART. 4 Importo dell’imposta**

L’importo dell’imposta è determinato annualmente dalla Giunta Comunale. In mancanza di deliberazione, si intende confermata quella assunta per l’anno precedente.

**ART. 5 Obblighi del gestore**

Il gestore della struttura ricettiva ha l’obbligo di informare i propri ospiti in merito alle modalità applicative e all’entità dell’imposta di soggiorno e delle esenzioni previste (con esposizione di materiale informativo plurilingue in appositi spazi fisici e/o pubblicazione dello stesso materiale sul proprio sito web), e deve richiedere il pagamento dell’imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite, rilasciando la relativa quietanza.

Il gestore della struttura è inoltre tenuto a:

1. comunicare al Comune entro il giorno 10 di ogni mese, utilizzando l’apposito strumento informatico messo a disposizione dall’Amministrazione, il numero dei pernottamenti registrati nella propria struttura ricettiva nel corso del mese precedente unitamente al numero dei pernottamenti esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 3. Il gestore della struttura, in quanto responsabile del pagamento di imposta, dovrà inoltre conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta determinazione dell’imposta e sul suo integrale riversamento al Comune;
2. versare al Comune, entro la medesima scadenza di cui alla lettera a) e con le modalità definite dall’Amministrazione, l’imposta di soggiorno dovuta nel mese oggetto di comunicazione;
3. presentare la dichiarazione prevista dall’articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell’art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;
4. ***presentare al Comune, utilizzando l’apposito strumento informatico messo a disposizione dall’Amministrazione, il modello per la resa del conto della gestione (c.d. modello 21) entro il 30 gennaio dell’anno solare successivo a quello di riferimento, con l’indicazione delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno nel corso dell’esercizio finanziario precedente e le somme periodicamente riversate al Comune nello stesso esercizio.***

.

**ART. 6 Disposizioni in materia di accertamento**

Ai fini dell’attività’ di accertamento sull’Imposta di Soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’Art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n 296 e le altre disposizioni in materia di accertamento sui tributi comunali.

Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo il Comune può:

* + - **Invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o a trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell’imposta;**
    - **Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi ai dati e a notizie specifiche, con invito a restituirli compilati e firmati**.

Il Corpo di P.M. nell’espletamento delle funzioni di controllo a campione, potrà acquisire atti e documenti presso il gestore della struttura ricettiva riferiti agli adempimenti di cui all’art. 5 e ai versamenti dell’imposta effettuati.

Nel caso di omessa o infedele comunicazione mensile di cui all’art. 5 comma 2 lett. a), ovvero nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all’art. 5 comma 2 lett. c), nonché in caso d’inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell’imposta, il Comune potrà determinare l’imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l’ausilio della Polizia locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale “Alloggiati Web”, così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L 34/2019.

**ART. 7 Sanzioni**

Al soggetto responsabile del pagamento dell’imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 471/1997, così come previsto dall’articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50:

* ***la sanzione amministrativa pari al venticinque per cento dell’importo non versato, per le violazioni commesse a decorrere dal 01/09/2024;***
* ***la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato, per le violazioni commesse prima del 01/09/2024.***

Al soggetto responsabile del pagamento dell’imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2 lett. c) del presente regolamento, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’importo non versato, così come previsto dall’articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.

Il soggetto gestore della struttura ricettiva che non ottemperi a qualsiasi altro obbligo previsto dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 18/08/2000, n 267.

**ART. 8 Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni regolamentari o di legge vigenti e successive modificazioni.

E’ istituito un osservatorio permanente formato dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell’applicazione dell’imposta e di formulare eventuali proposte correttive.